COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(94) 88 def. - SYN 383

Bruxelles, 30.03.1994

Proposta riesaminata di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa alla protezione dei giovani sul lavoro

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 C, lettera d) del trattato CE)

RELAZIONE

INTRODUZIONE

La proposta di direttiva relativa alla protezione dei giovani sul lavoro è stata presentata al Consiglio il 18 marzo 1992.[1] La proposta contiene le norme minime per la protezione dei giovani di età inferiore ai 18 anni sul luogo di lavoro.

Il Comitato economico e sociale ha espresso il proprio parere il 24 settembre 1992.

Il Parlamento europeo ha espresso un parere in prima lettura il 17 dicembre 1992.

Il 15 febbraio 1993, la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta modificata di direttiva.[2]

Il 23 novembre 1993, il Consiglio ha adottato una posizione comune che integrava un certo numero di emendamenti del Parlamento europeo introdotti nella proposta modificata.

Il Parlamento europeo ha esaminato la posizione comune nel corso di una seconda lettura il 9 marzo 1994 e l'ha approvata esprimendo riserve condizionate a circa 20 emendamenti proposti.

La Commissione, nella proposta riesaminata, ha ripreso 7 emendamenti, sia per intero che parzialmente. Si tratta degli emendamenti 1, 3, 4, 13 (2), 16, 26 e 28.

Emendamenti ripresi

Emendamento n. 1

Nuovo considerando inteso a sancire da parte della Comunità il rispetto dei principi enunciati nelle convenzioni dell'U.I.L. e in particolare nella Convenzione n. 138.

Commento:

Il testo del considerando è allineato su quello del considerando analogo della direttiva "Gestione del tempo di lavoro".

Emendamento n. 3

Si sopprime il ventiduesimo considerando relativo al periodo transitorio supplementare a favore del Regno Unito per l'attuazione di alcuni dispositivi della direttiva.
Commento:

---

1 G.U. C 84 del 4.4.92

2 G.U. C 77 del 18.3.93

Poiché il periodo transitorio non è ammesso per l'attuazione delle disposizioni relative alla durata settimanale del lavoro dei bambini, il termine "giovani" viene soppresso e sostituito da "adolescenti".

Emendamento n. 4

Sostituzione dell'ultima parte del testo dell'articolo 1, paragrafo 1 con il seguente testo "non sia inferiore all'età in cui cessa l'obbligo scolastico a tempo pieno e in nessun caso inferiore a 15 anni".

Commento:

L'emendamento fornisce una precisazione e un chiarimento necessari per quanto riguarda la definizione di una soglia minima di accesso al lavoro o a una occupazione, che non puó essere inferiore a 15 anni.

Emendamento n. 13 (ultima parte)

Introduzione nell'articolo 8, paragrafo 2, di un limite della durata del lavoro (2 ore al giorno, 12 ore settimanali) per gli adolescenti che frequentano ancora la scuola.

Commento:

Poiché viene accettato il principio di limitazione della durata del lavoro degli adolescenti, si introduce una nuova disposizione generale nel testo dell'articolo 8, paragrafo 2.

Emendamento n. 16

Restrizioni per la possibilità di deroga al divieto del lavoro notturno, prevista all'articolo 9, paragrafo 2, punto a) per gli adolescenti.

Commento:

Per delimitare meglio le possibilità di deroga, sono introdotte disposizioni che, da un lato, intendono precisare la natura delle attività oggetto di deroga e, dall'altro, mirano a garantire che il lavoro venga svolto, in questo caso, sotto la sorveglianza di un lavoratore adulto.

Emendamento n. 26

Introduzione di una clausola detta di "non regressione" nell'articolo 16 bis (nuovo).

Commento:

Il testo dell'articolo tiene conto di disposizioni analoghe già esistenti in altre direttive.

Emendamento n. 28

Si sopprime l'articolo 18, paragrafo 1, punto c, relativo alla concessione, a favore del Regno Unito, di un periodo transitorio supplementare per l'attuazione di talune disposizioni della direttiva, periodo che potrebbe essere prolungato in base a talune condizioni.

Commento:

Il periodo transitorio non è ammesso per l'attuazione delle disposizioni relative alla durata settimanale del lavoro dei bambini. Pertanto, si sopprimono nell'articolo i termini: "l'articolo 8, paragrafo 1, punto b), primo capoverso, per quanto riguarda la disposizione relativa alla durata massima settimanale dell'orario di lavoro".

D'altra parte, per precisare che questo periodo corrisponde effettivamente al termine necessario per il Regno Unito affinché la legislazione nazionale si adatti alla direttiva, si sopprime l'ultima parte della frase dell'articolo 18, paragrafo 1, punto c).

Emendamenti respinti

La Commissione desidera fare le seguenti osservazioni per quanto riguarda gli emendamenti respinti.

Emendamento 6

Il testo "e/o dopo consultazione delle parti sociali" viene introdotto all'articolo 4 (2), b dopo il testo "a condizione che il lavoro venga svolto conformemente alle condizioni stabilite dall'autorità competente".

Commento:

Spetta agli Stati membri definire i meccanismi di elaborazione delle norme. Tuttavia per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni della direttiva, le parti sociali sono espressamente coinvolte, come risulta dall'articolo 18, 1 a) e il punto di vista delle parti sociali viene preso in considerazione nella relazione degli Stati membri alla Commissione prevista all'articolo 18 (4).

Emendamento n. 7

Sopprime, all'articolo 4 (2) c), la possibilità di autorizzare lavori leggeri, per determinate categorie di lavoro, a partire dall'età di 13 anni.

Commento:

L'articolo 4 (2) c), nel fissare in linea di massima a 14 anni l'età di accesso a lavori leggeri, costituisce un netto miglioramento del livello di protezione previsto inizialmente. Questo principio deve essere sufficientemente elastico in casi precisi, ben definiti dalla legislazione nazionale. A questo scopo, l'età di 13 anni rimane una soglia socialmente accettabile.

Emendamento n. 8

Si aggiunge un riferimento agli articoli 6, 7, 10 e 12 della direttiva quadro 89/391 CEE.

Commento:

Nella misura in cui questi articoli si applicano pienamente alla protezione dei giovani nell'attività lavorativa, non è necessario aggiungere il riferimento in questione.

Emendamento n. 10

Precisazione per quanto riguarda la forma scritta delle informazioni ai rappresentanti legali dei giovani, in merito ai rischi potenziali.

Commento:

L'esigenza dell'informazione scritta potrebbe costituire un aggravio burocratico per le piccole imprese e nuocere all'efficacia e all'efficienza dell'informazione stessa.

Emendamento n. 15

Nuovo intervallo orario di divieto di lavoro notturno per i bambini di età inferiore ai 14 anni, fra le ore 20 e le ore 8.

Commento:

I bambini dispongono di un periodo giornaliero di riposo di 14 ore. L'intervallo orario di divieto previsto nella posizione comune (ore 20 - ore 6), legata alla disposizione precedente, risponde in modo soddisfacente alla principale esigenza di protezione dei bambini.

Emendamento n. 17

Soppressione all'articolo 9, paragrafo 2 b) della possibilità di deroga al divieto di lavoro notturno (fra la mezzanotte e le ore 4) per la polizia e gli ospedali.

Commento:

Queste possibilità rispondono ad esigenze particolari di esperienze professionali relative ad attività al servizio del pubblico.

Emendamento n. 18

Si aggiunge un nuovo paragrafo all'articolo 9 che prevede, nel caso di ricorso alle deroghe al divieto di lavoro notturno, la sorveglianza effettuata da un lavoratore adulto.

Commento:

Un'adeguata sorveglianza è prevista in caso di valutazione del rischio nell'ambito dell'articolo 6-4.

Emendamento n. 19 (1)

Soppressione della possibilità di rendere flessibile il riposo minimo settimanale per i bambini che seguano una formazione professionale o che svolgano lavori leggeri.

Commento:

Una certa elasticità è ragionevole, in particolare per attività lavorative che comportano una formazione professionale o lavori leggeri relativi a servizi a contatto con il pubblico.

Emendamento n. 20

Si sopprime il paragrafo 3 dell'articolo 10, che prevede periodi di riposo interrotti nel caso in cui la durata del lavoro sia frazionata.

Commento:

Il paragrafo si riferisce a tipi di occupazione specifici, la cui natura frazionata non reca pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei giovani, ma la cui esistenza potrebbe essere compromessa dalla soppressione del paragrafo in questione.

Emendamento n. 22

Soppressione all'articolo 10, paragrafo 4, delle possibilità di deroga al periodo di riposo per la polizia, l'agricoltura, il turismo e l'industria alberghiera.

Commento:

In proposito vedasi il commento relativo all'emendamento n. 17 e quello all'emendamento n. 20.

Emendamento n. 24

Introduzione di un nuovo capoverso all'articolo 8, paragrafo 5 che garantisce ai giovani un'indennità di disoccupazione analoga a quella prevista per gli adulti.

Commento:

Questa disposizione esula dal campo d'azione dell'iniziativa comunitaria.

Emendamento n. 27

Sostituzione, all'articolo 18, paragrafo 1 b), del periodo transitorio di 3 anni per l'applicazione dell'articolo 12 (congedo annuale), con un periodo massimo di due anni.

Commento:

Il periodo di adattamento previsto è ragionevole e si adegua a quelli previsti nella direttiva "Gestione del tempo di lavoro".

Emendamento n. 34

Estensione del regime di riposo annuale a tutte le categorie di bambini di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

Commento:

La categoria di bambini che rientra nell'ambito dell'articolo 4, paragrafo 2, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, è sottoposta a un regime autonomo. Questo regime, che va definito dagli Stati membri, tuttavia è vincolato alla condizione che non rechi pregiudizio alla frequenza scolastica dei bambini (articolo 5, paragrafo 2 (II).

Proposta riesaminata di
Direttiva del Consiglio

relativa alla protezione dei giovani sul lavoro

POSIZIONE COMUNE	TESTO MODIFICATO
Visti e considerando da 1 a 3	Invariati
	Considerando 3 bis (nuovo testo)
	Considerando che è opportuno prendere in considerazione i principi dell'organizzazione internazionale del lavoro in materia di protezione dei giovani sul lavoro, ivi compresi quei principi relativi all'età minima di ammissione al lavoro;
Considerando da 4 a 21	Invariati
Considerando 22	
Considerando che l'attuazione di talune disposizioni della presente direttiva comporta, per uno degli Stati membri, difficoltà particolari relative al sistema di protezione dei giovani sul lavoro; che, pertanto, è opportuno consentire che lo Stato membro in questione possa astenersi dall'attuazione delle disposizioni in questione nel periodo indicato.	Considerando che l'attuazione di talune disposizioni della presente direttiva comporta, per uno degli Stati membri, difficoltà particolari relative al sistema di protezione degli adolescenti sul lavoro; che, pertanto, è opportuno consentire che lo Stato membro in questione possa astenersi dall'attuazione delle disposizioni in questione durante il periodo indicato.
Articolo primo	
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare il lavoro dei bambini.	1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare il lavoro dei bambini.

Essi si adoperano affinché, conformemente alle condizioni previste dalla presente direttiva, l'età minima di ammissione al lavoro o all'occupazione, non sia inferiore all'età in cui cessa il periodo dell'istruzione obbligatoria a tempo pieno prevista dalla legge e comunque non sia inferiore a 15 anni.	Essi si adoperano affinché, conformemente alle condizioni previste dalla presente direttiva, l'età minima di ammissione al lavoro o all'occupazione non sia inferiore all'età in cui cessa il periodo dell'istruzione obbligatoria a tempo pieno prevista dalla legge, ovvero comunque non sia inferiore a 15 anni. In nessun caso il limite di età potrà essere inferiore ai 15 anni.
Paragrafo 2	Invariato
Paragrafo 3	Invariato
Articoli da 2 a 7	Invariati
Articolo 8	
Paragrafo 1	Invariato
2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per limitare l'orario di lavoro degli adolescenti a 8 ore giornaliere e 40 ore settimanali.	2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per limitare l'orario di lavoro degli adolescenti a 8 ore giornaliere e 40 ore settimanali. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché il tempo di lavoro degli adolescenti che frequentano la scuola non comporti, in alcun caso, un pregiudizio per l'attitudine a beneficiare dell'insegnamento ricevuto.
Paragrafo 3	Invariato
Paragrafo 4	Invariato
Paragrafo 5	Invariato

Articolo 9	
Paragrafo 1	Invariato
Paragrafo 2	
a) Gli Stati membri possono ammettere, in via legislativa o regolamentare, deroghe al divieto di lavoro notturno definito al paragrafo 1, punto b) per gli adolescenti, nel caso di determinati settori d'attività.	a) Gli Stati membri possono ammettere, in via legislativa o regolamentare, deroghe al divieto di lavoro notturno definito al paragrafo 1), punto b), per determinati settori d'attività nei quali il lavoro notturno è parte integrante dell'attività stessa. In questo caso, il giovane deve lavorare sotto la sorveglianza di un lavoratore adulto.
b) In caso di applicazione del punto a), il lavoro resta vietato fra la mezzanotte e le ore 4.	Invariato
Tuttavia, gli Stati membri possono, in via legislativa o regolamentare, autorizzare il lavoro degli adolescenti durante il periodo di divieto del lavoro notturno nei casi citati qui di seguito, allorquando motivazioni obiettive lo giustificano, purché sia previsto in compenso un riposo adeguato e purché gli obiettivi definiti all'articolo 1° non vengano messi in causa:	
- lavori effettuati nei settori della navigazione o della pesca;	
- lavori effettuati nell'ambito delle forze armate o della polizia;	

- lavori effettuati negli ospedali o simili; - attività di natura culturale, artistica, sportiva o pubblicitaria.	
Paragrafo 3	Invariato
Articoli da 10 a 16	Invariati
	Articolo 16 bis (nuovo testo) Senza pregiudicare il diritto degli Stati membri di definire, a seconda dell'evoluzione della situazione, disposizioni diverse nel settore della protezione dei giovani, purché i requisiti minimi indicati nella presente direttiva vengano rispettati, l'attuazione della medesima non puó determinare un abbassamento del livello generale di protezione dei giovani in vigore in ciascuno Stato membro.
Articolo 17	Invariato

Articolo 18

Paragrafo 1

1. a) Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il... ovvero si accertano che entro e non oltre la data indicata, le parti sociali applichino le disposizioni necessarie mediante un accordo, mentre gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter in qualsiasi momento garantire i risultati imposti dalla presente direttiva.	1. a) Invariato
b) Tuttavia, gli Stati membri hanno la facoltà, per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 12, di ricorrere a un periodo transitorio di tre anni al massimo, a decorrere dalla data indicata al punto a), purché durante il periodo transitorio:	b) Invariato
- i giovani fruiscano di un congedo annuale di tre settimane, definito e retribuito conformemente alle condizioni di attribuzione previste dalle legislazioni e/o alla prassi nazionale, nonché	

- il periodo di tre settimane del congedo in questione non possa essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo nel caso di cessazione del rapporto di lavoro.	
c) Per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data indicata al punto a), il Regno Unito puó esimersi dall'attuazione dell'articolo 8, paragrafo 1, punto b) primo capoverso, per quanto riguarda la disposizione relativa alla durata massima settimanale del lavoro, nonché dell'articolo 8, paragrafo 2 e dell'articolo 9 paragrafo 1 punto b) e paragrafo 2. La Commissione presenta una relazione sulle conseguenze della presente disposizione. Il Consiglio deliberando in base alle condizioni previste nel trattato, decide se il periodo summenzionato debba o meno essere prolungato.	c) Per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data indicata al punto a), il Regno Unito puó esimersi dall'attuazione dell'articolo 8 paragrafo 2 e dell'articolo 9 paragrafo 1 punto b) e paragrafo 2. La Commissione presenta una relazione sulle conseguenze della presente disposizione.
d) Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione.	d) Invariato
Paragrafo 2	Invariato
Paragrafo 3	Invariato
Paragrafo 4	Invariato
Paragrafo 5	Invariato

ISSN 0254-1505

COM(94) 88 def.

DOCUMENTI

IT **05 04**

N. di catalogo : CB-CO-94-095-IT-C

ISBN 92-77-66639-0

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo